

9312/15



Rep. 10582

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione civile, in persona del Dr. Umberto Di Mauro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3146 del R.G.A.C. dell'anno 2012, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente

2p

TRA

E

appellata

NONCHÈ

appellato contumace

CONCLUSIONI

All'udienza del 26.2.2015 le parti hanno concluso come da verbale.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE**

Con ricorso depositato il 18.3.2009

deduceva che :

"..in data 27/11/07 alle ore 9.50 circa,mentre percorreva la Via
in qualità di terzo trasportato,dello

spostava sulla sinistra senza alcun preavviso impattando la gamba
del ricorrente;

l'impatto cagionava la frattura del malleolo peronale dx del ricorrente.

Chiedeva perciò al Giudice di Pace adito di:

accertare e dichiarare la piena responsabilità del e
condannare la al risarcimento dei danni subiti che
quantificava in € 14.573,67,nonché delle spese di giudizio.

Incardinatasi la lite si costituiva solo la che
contestava la domanda della quale chiedeva il rigetto.

Nel corso del giudizio venivano ammesse ed espletate prove
testimoniali e CTU.Riservata la causa in decisione il Giudice di Pace
con sentenza n 25062/2011 del 21-22.6.2011 rigettava la domanda,
compensava le spese di giudizio e condannava

quali eredi di al pagamento
delle spese di CTU.Questi ultimi hanno hanno proposto appello
avverso tale decisione censurando la erronea valutazione delle
dichiarazioni rese dai testi escussi.Hanno,quindi,richiesto riformarsi la
sentenza integralmente con vittoria di spese e con la condanna della
I risarcimento dello ulteriore danno ex art.96 cpc..

Si costituiva la la quale eccepiva la infondatezza
dell'appello e spiegava appello incidentale per sentire condannare La
controparte al pagamento delle spese del primo grado ed inoltre "...al
pagamento, ai sensi dell'art.89 cpc,di una somma a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale per espressioni contenute
nell'atto di appello che avrebbero avuto "il solo scopo di offendere la
e la sua difesa... ".



Alla udienza del 26.02.2015 la causa veniva introitata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Osserva il Giudicante che non può essere condivisa l'argomentazione del Giudice di prime cure secondo cui non " è apparsa chiara la dinamica del sinistro ".

Ed invero il teste _____ ha testualmente dichiarato " mi trovavo in via _____ zona ospedaliera, altezza farmacia Policlinico a bordo della mia auto allorquando ho visto una _____ che procedeva innanzi a me svoltare improvvisamente alla propria sx per cambiare corsia, dato l'intenso traffico nel fare la svolta a sx la _____ investiva un motociclo _____ che sopraggiungeva in quel momento" ... ' _____ urtava con il proprio angolo anteriore sx il piede dx del trasportato,

Tali dichiarazioni hanno trovato piena conferma in quelle del teste _____ che ha riferito " verso la fine di novembre inizi di dicembre del 2007 mi trovavo in auto alla via _____ in zona ospedaliera, davanti a me c'era un _____ colore chiaro, quando la stessa repentinamente e senza alcuna segnalazione si spostava sulla sinistra e finiva con l'urtare un motorino _____ anch'esso in movimento davanti a noi. Preciso che la _____ ha urtato con lo spigolo anteriore sinistro la parte destra dello scooter ... preciso che _____ a colpito lo scooter all'altezza del passeggero". Entrambi i testi hanno altresì confermato che il motorino dopo l'impatto "non cadde al suolo" e che il _____ dopo l'incidente "accusava forti dolori al piede destro tanto da non poterlo poggiare a terra".

E' del tutto evidente che il contrasto evidenziato dal primo giudice delle dichiarazioni dei predetti testi nella parte in cui il _____ asserito : "non so dire se si fossero recati in ospedale " ed il _____ ha invece dichiarato "il conducente della Smart ha provveduto lui stesso a chiamare un'autoambulanza ", non assume rilevanza alcuna in ordine all'accertamento della dinamica del sinistro.

Risulta quindi, provata, la responsabilità del conducente l'autovettura Smart. Deve però rilevarsi che non appare superata la presunzione di



corresponsabilità di cui all'art. 2054 II comma c.c. in quanto non è stato dimostrato che il conducente del motociclo aveva adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno. In proposito il teste ha espressamente riferito " non ricordo se il motorino avesse tentato di evitare l'impatto". Inoltre non è risultato provato che il procedeva a velocità moderata, tenuto conto che i veicoli procedevano in un luogo abitato.

Valuta, quindi, il Giudicante che deve ritenersi che l'evento dannoso ebbe a verificarsi per colpa di entrambi i conducenti anche se la responsabilità dei conducenti va diversamente determinata in ragione del 80% a carico del e del restante 20% a carico di Curiale Fabrizio conducente del suddetto motorino.

Per quanto attiene i danni fisici riportati dal , deceduto il 29.10.2010, si rileva che la CTU elaborata dalla dott.

nel processo di I grado ha accertato che a seguito del sinistro del 27.11.2007 riportò la " frattura della composta del malleolo peroniero dx " che aveva comportato postumi permanenti consistenti nella difficoltà all'accasciamento e nella deambulazione sulle punte ed inoltre dolore a seguito di deambulazione prolungata ed ai cambiamenti atmosferici.

Il CTU dall'esame psichico del periziando ha ancora rilevato " che il , che al momento del sinistro si era già sottoposto ad un intervento chirurgico per cancro al colon e si sarebbe dovuto sottoporre a chemioterapia a partire da quel giorno, risulta notevolmente provato alla rievocazione del trauma che lo ha costretto a rimandare le chemioterapie per la sua patologia di circa tre mesi.

Il perito di Ufficio ha ancora riferito che " Tenuto altresì conto che il tipo di lesione nel tempo porta con ogni probabilità alla comparsa di alterazioni degenerative artrosiche a carattere progressivo che non beneficiano di ulteriori trattamenti riabilitativi, ritengo che al Sig.

possa essere riconosciuto un danno biologico del 5% una ITT di 30 gg., una ITP di 40gg. al 50% e una ITP di 20 gg. al 25%.



Osserva il Giudicante che la valutazione del CTU appaiono del tutto condivisibili perché adeguatamente motivate.

In proposito va ricordato che secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass., n. 14638 del 2 luglio 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492).

Cass. 10688/08 ha recentemente ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. D'altro canto non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive.

Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale *il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere*

le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune.

Osserva ancora il Giudicante che nella specie, considerato che i pregiudizi di carattere funzionale risultano accertati in misura del 5%, si verte in tema di lesioni micropermanenti, per le quali, in assenza di una diversa dimostrazione circa la particolare idoneità della lesione ad incidere sulla capacità lavorativa specifica, si esclude il risarcimento del danno patrimoniale.

Pertanto, in sintonia con il costante orientamento giurisprudenziale seguito alla nota sentenza n. 184\86 della Corte Costituzionale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi, ed in via di equità, sotto il profilo del cd. danno biologico, quale lesione dell' integrità psico-fisica del soggetto, in tale concetto compresi il danno alla vita di relazione, da inabilità temporanea, estetico, da perdita di chance, etc..

Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 54), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea può liquidarsi il seguente danno all'attualità:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Danno biologico permanente | € 4.656,07 |
| Invalità temporanea totale | € 1.392,90 |
| Invalità temporanea parziale al 50% | € 928,60 |
| Invalità temporanea parziale al 25% | € 232,15 |
| Danno biologico temporaneo | € 2.553,65 |

Risarcimento complessivo: micropermanente + invalidità temporanea € 9.588,93.

In relazione poi al danno morale si rileva che esso non costituisce un'autonoma voce di danno. In particolare la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che " In tema di risarcimento del danno non



patrimoniale, il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. (Cass. n. 25236 del 30/11/2009 (Rv. 611026)).

Tanto premesso poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, il risarcimento del danno biologico va liquidato in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. n. 24864 del 09/12/2010 (Rv. 614875)).

Sulla base dell'esposto orientamento giurisprudenziale può riconoscersi, in applicazione del principio della cd. personalizzazione del danno biologico - che meglio consente di adeguare la liquidazione del danno al caso concreto - tenuto conto anche delle sofferenze patite dall'attore in relazione alle lesioni subite, un incremento del 33% del danno biologico pari ad € 1.536,50.

Va, altresì, riconosciuto il costo della spese mediche documentate € 94,00 che rivalutate all'attualità si incrementano fino ad € 104,62.

Osserva il Giudicante che nella specie è deceduto il 29.10.2010, distanza di anni 2 e mesi 11 dall'incidente nel quale era rimasto coinvolto in data 27.11.2007, per una causa, comunque, non ricollegabile, se non in minima parte all'indicente de quo, pur volendo considerare che la chemioterapia cui si doveva sottoporre il

è stata ritardata di circa tre mesi per effetto delle lesioni subite dal predetto.



In proposito la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12.12.2003 n 19057) ha ritenuto che "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (in senso conforme Cass. 16 maggio 2003 n. 7632).

Ciò posto tenuto conto che il danno è stato liquidato in € 11.230,05, della durata della vita del [redacted] dopo l'incidente, considerato altresì che la durata media della vita può determinarsi in anni 75 e che il [redacted] alla data del sinistro aveva 54 anni, il predetto danno può così calcolarsi: € 11.230,05 : 21 (durata media della vita 75 - età di [redacted]) = 534,76 : 12 mesi = 44,56 x 35 mesi = 1.559,60.

Inoltre considerato che, in applicazione del principio sopra esposto, nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi che, inoltre, le lesioni subite dal [redacted] ha prodotto un ritardo nella cura del cancro, in quanto il suddetto non ha potuto intraprendere la chemioterapia se non dopo il decorso dei suddetti tre mesi, l'importo di cui sopra va maggiorato in via equitativa di € 2.000,00.

Pertanto considerato che in applicazione dell'art. 2055 c.c. gli eredi di [redacted] hanno diritto, nonostante la graduazione di colpa effettuata, al risarcimento integrale dei danni subiti dal loro congiunto, la spa [redacted] in solido tra loro, vanno condannati al pagamento, in favore di [redacted] a titolo di risarcimento danni della somma di € 3.559,60.



Osserva, inoltre, il Tribunale che alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 1712 del 22/4/94-17/2/95, che, conscia delle gravi conseguenze che recava il sistema di liquidazione degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, ha affermato che il danno da ritardo nascente dal tardivo pagamento della somma liquidata a tale titolo, intanto può essere riconosciuto in quanto il creditore ne abbia fornito la prova, non potendo essere considerato presunto per legge. Nel temperare tale affermazione, e consapevole delle difficoltà spesso insormontabili cui potrebbe andare incontro il creditore qualora si optasse per un'interpretazione rigida, la Corte ha poi soggiunto che la prova di qua può essere fornita anche attraverso il ricorso a criteri presuntivi ovvero mediante l'utilizzo di criteri equitativi, suggerendo all'uopo di poter far ricorso " alla natura del danno, alla qualità del danneggiato, all'importo della somma liquidata a titolo di capitale, ed ad ogni altra circostanza concreta ".

Pertanto l'attore qualora intenda ottenere anche il risarcimento del danno da ritardo è tenuto, se non a provare dettagliatamente l'entità ed il quantum dello stesso, quanto meno ad allegare gli elementi di fatto in base ai quali poter poi pervenire, anche in via presuntiva, all'individuazione in concreto del medesimo.

Quanto alle modalità da seguire nella liquidazione dello stesso la citata sentenza della Suprema Corte ha offerto all'interprete un ampio ventaglio di opzioni, conformemente alla premessa che ad ispirare il giudicante sul punto deve essere, in mancanza di prova specifica, l'equità.

Tra queste ha peraltro suggerito anche il ricorso alla liquidazione sotto forma di interessi o calcolandoli sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del periodo di ritardo, ovvero utilizzando degli indici medi di rivalutazione, avendo al contempo cura di ribadire l'impossibilità, come avvenuto, invece, in passato, di poter compiere tale calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena il verificarsi di " una sorta di anatocismo, all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c."



Nella fattispecie in esame, proprio in considerazione dell'adesione all'opinione espressa dalle Sezioni Unite, è possibile ritenere la sussistenza del pregiudizio de quo proprio in considerazione dell'ammontare della somma liquidata in precedenza, dello scarto temporale tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, che contribuiscono a rafforzare il convincimento circa l'esistenza del danno da ritardato pagamento, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Tale danno si ritiene poi di poter quantificare facendo ricorso alla attribuzione degli interessi al tasso annuo equitativamente stabilito in misura pari all'1,5% (così fissato in ragione del notevole abbassamento negli ultimi anni della redditività delle forme di investimento del denaro), sulla somma come sopra determinata di € 3.559,60 devalutata alla data del sinistro del 27.11.2007, e rivalutata di anno in anno secondo indici Istat, dalla predetta data e fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.

Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, decorreranno sulle somme sopra liquidate, in favore dell'attrice, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. non è meritevole di accoglimento. Ed invero non può ritenersi che la convenuta abbia agito in mala fede in giudizio posto che i fatti cui fanno riferimento gli appellanti attengono essenzialmente ad una fase stragiudiziale antecedente all'inizio della causa. Inoltre nella specie il rifiuto di addivenire ad una transazione è stato giustificato dalla convenuta assumendo che a seguito della morte del i suoi eredi non avevano diritto la risarcimento del danno morale. Tutto ciò porta ad escludere la temerarietà della lite che ricorre quando sussiste coscienza della infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero quando vi è ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza (Cass. 12.1.2010 n. 327) che nel caso che occupa non risulta esistente. Solo per completezza



espositiva si osserva che nella specie manca la prova dell'elemento oggettivo rappresentato dalla effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte come conseguenza diretta della temerarietà.

Del pari va rigettata la domanda ex art. 89 c.p.c. proposta dalla convenuta con la quale è stata richiesta la immediata cancellazione " di quanto riportato nell'atto di appello sul presunto comportamento non serio, non diligente, furbo ecc. " in quanto appare generica ed in ogni caso le espressioni appaiono attinenti all'oggetto della causa.

In proposito la Giurisprudenza di legittimità (Cass. 22.6.2009 n 14552) ha infatti ritenuto che " Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 c.p.c. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore ed al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio del diritto di difesa. Siffatto obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in un rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con l'oggetto della controversia e costituiscano, pertanto, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite.

In ordine all'appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa, per quanto concerne la improponibilità e la improcedibilità della domanda di primo grado, si osserva che essa è stata correttamente introdotta, attraverso ricorso depositato dinanzi al Giudice di pace di Napoli in data 18/03/2009 e cioè ben oltre lo spirare del termine di 90 gg. decorrente dalla costituzione in mora della convenuta

avvenuta con A/R in data 04/12/2007; mentre la legittimazione passiva del responsabile civile, veniva dimostrata con il certificato cronologico del PRA (prova precostituita) attestante la proprietà del veicolo, nel corso del processo attraverso la prova testimoniale.

Alla soccombenza degli appellati consegue la condanna al pagamento di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo.



La sentenza in oggetto è titolo esecutivo, tuttavia derivando tale sua natura dalla legge, non è opportuno farne oggetto di un capo autonomo di dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

Marcello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n 25062/2011 così provvede:

accoglie la domanda proposta da

e per l'effetto condanna la

in solido tra loro, al pagamento a

titolo di risarcimento danni in favore dei suddetti appellanti:

a) della somma di € 3.559,60;

b) degli interessi, al tasso annuo del 1,5%, sulla somma di € 3.559,60, devalutata alla data del 5.11.2007 e rivalutata di anno in anno, secondo indici Istat FOI, dalla predetta data fino a quella della pubblicazione della presente sentenza;

c) degli interessi legali sulle somme come sopra determinate sub a) e b) dalla pronuncia della presente sentenza e fino al saldo effettivo;

delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida, per spese in € 350,00, per la fase di studio in € 400,00; per la fase introduttiva in € 250,00; per la fase istruttoria in € 500,00 e per la fase decisoria in € 900,00 oltre Iva e Cpa se dovute, come per legge che attribuisce all'avv. Antonio Parlati antistatario;


delle spese di lite del presente giudizio che liquida, per spese in € 500,00, per la fase di studio in € 400,00; per la fase introduttiva in € 200,00; per la fase di trattazione in € 250,00 e per la fase decisoria in € 1.200,00, oltre Iva e Cpa se dovute, come per legge attribuisce all'avv. antistatario;

pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU.

Così deciso in Napoli 24-6-15

Il Giudice

dott. Di Mauro Umberto



25 GIU. 2015
IL DIRETTORE AMM. CO.
IL CLERICO

